

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Servizio Territoriale Provinciale di Avellino 50 07 10

Disciplinare di Caccia al Cinghiale

- FINALITÀ -

ART.1: LINEE GUIDA

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico - venatoria del cinghiale all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Avellino, di seguito denominato A.T.C., nel rispetto dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e Regionale, al duplice scopo di:

- Raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza della specie compatibile con le esigenze di tutela della medesima e delle altre specie selvatiche, con l'ulteriore finalità di garantire la salvaguardia delle colture agricole e forestali.
- Migliorare e progressivamente qualificare il prelievo venatorio del cinghiale in battuta, potenziando in particolare:
 - a) Il ruolo del cacciatore come attore del territorio.
 - b) il fattore dei rapporti umani tra i componenti le squadre.
 - c) il rapporto tra squadre e territorio.
 - d) l'aspetto cinotecnico e la diffusione del segugismo amatoriale come veicolo per il potenziamento e il miglioramento zootecnico delle razze da seguita.

ART.2: GESTIONE – PERIODO DI CACCIA

La caccia al cinghiale è consentita su tutto il territorio provinciale, nella forma della “*BATTUTA*” (*propriamente definita braccata*), regolarmente autorizzata da questa U.O.D. 10 ed effettuata da squadre di cacciatori e conduttori di segugi, fatto salvo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale.

Questa U.O.D. di concerto con l'A.T.C., di norma ogni tre anni, ovvero con diversa cadenza temporale in funzione di sopravvenute e motivate esigenze, approva un Piano Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, quale strumento fondamentale per la razionale gestione della specie che, nello specifico, dovrà prevedere:-

- Individuazione cartografica dei Distretti di Gestione del cinghiale;
- Individuazione nell'ambito dei distretti dei *territori vocati* per il cinghiale, già definiti A.C.S. - Aree di Caccia Specifica;
- Censimento e stima delle popolazioni che insistono sul territorio dell'A.T.C.;
- Indirizzi dei *Piani di Prelievo Annuale* per i singoli Distretti;
- Azioni utili al controllo ed alla localizzazione della specie.

Qualora tale piano, triennialmente non venisse aggiornato, si riterrà prorogato il piano precedente in vigore, fino all'emanazione del nuovo.

Per Distretto di Gestione si intende un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali, così come meglio specificato all'art. 4.

Per territorio vocato – ACS - Area di Caccia Specifica al cinghiale si intendono le unità di gestione in cui viene suddiviso un distretto; in esse possono identificarsi, a seconda della loro valenza venatoria, una o più zone di battuta.

Le ACS dovranno comunque essere aree in cui la presenza della specie è, a determinate condizioni di densità, compatibile sia con il prelievo venatorio, sia con lo svolgimento delle attività agricole che con la tutela delle biocenosi.

Il Comitato di Gestione dell' A.T.C., provvederà alla realizzazione delle tabelle, per identificare in maniera stabile le ACS su tutto il territorio provinciale. Sarà invece onere dei Comitati di Distretto,

di cui al successivo articolo 5, di adoperarsi per far sì che le squadre appartenenti a ciascun distretto provvedano all'apposizione e alla rimozione delle stesche al termine di ciascuna battuta utile.

Nelle A.C.S. (Aree di Caccia Specifica) - è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre autorizzate, nella forma della battuta (propriamente definita braccata) con l'uso di cani da seguita.

Nel territorio non vocato l'obiettivo di gestione è individuato, ove necessario, nel contenimento della specie da attuarsi anche con prelievi selettivi.

ARTICOLO 3: CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE

All'interno delle aree vocate - ACS- il controllo numerico delle popolazioni di cinghiale avviene durante il normale periodo di caccia. I piani di prelievo sono attuati dalle squadre affidatarie dell'area.

E' fatto obbligo ad ogni squadra, al fine di garantire l'elaborazione del piano di prelievo del distretto, di effettuare almeno 4 operazioni di censimento, da eseguirsi in giorni diversi, due al mattino (alba) e due alla sera (crepuscolo), con almeno due ore di effettiva osservazione.

Il censimento avviene durante il normale periodo di caccia e nel periodo marzo/maggio.

L'organizzazione di dette operazioni sul campo è affidata ai caposquadra afferenti al distretto.

Entro il 10 giugno di ogni anno, ogni capo squadra dovrà far pervenire al presidente del distretto, le schede di rilevamento individuale ed il riepilogo generale, sugli appositi moduli predisposti all'uso dall'A.T.C. Il Presidente del distretto, entro 5 giorni dalla ricezione, provvederà a trasmettere le schede di cui sopra all'ATC ed a questa U.O.D. 10 della Regione Campania.

TITOLO II

- MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE -

ARTICOLO 4: DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE

Il presente regolamento aggrega le unità di caccia specifica -ACS- in aree di gestione della specie denominate "*Distretti di Gestione del Cinghiale*". Il Distretto di Gestione è costituito da un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali. I distretti sono identificati applicando principalmente il principio dell'unità fisiografica del territorio, tenendo presente la tradizione venatoria delle singole zone ed anche quanto finora sperimentato.

Il territorio dell'ATC viene suddiviso nei seguenti distretti:

1. DISTRETTO ALTA IRPINIA
2. DISTRETTO ALTO FIUME CALORE
3. DISTRETTO ARIANESE
4. DISTRETTO BARONIA
5. DISTRETTO BASSA IRPINIA
6. DISTRETTO FIUME OFANTO
7. DISTRETTO MEDIO FIUME SABATO
8. DISTRETTO PICENTINI
9. DISTRETTO SANT'ANGELO
10. DISTRETTO VALLO LAURO

Amministrativamente costituiranno i distretti di Gestione:

- I Comuni nel cui territorio saranno identificate aree vocate per il cinghiale - ACS;
- I Comuni, contigui ai distretti, ricompresi per più del 50% in aree precluse all'attività venatoria, nel cui territorio non sono identificate ACS.

Nei Distretti di gestione vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- di conservazione della specie, mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densità;
- della tutela dell'habitat ad essa congeniale;

- del miglioramento, per quanto possibile, delle caratteristiche genetiche delle diverse popolazioni.

I Distretti di Gestione, saranno identificati come unità di gestione faunistica; in essi si attueranno, pertanto, tutte le azioni di miglioramento ambientale che l'A.T.C. riterrà opportuno porre in essere anche nei confronti di altra fauna omeoterma.

Alle squadre assegnatarie delle ACS, all'interno del Distretto di Gestione, è fatto obbligo di:

- pianificare il controllo numerico della specie, attraverso mirate e specifiche forme di censimento;
- prevedere interventi tesi al controllo delle specie (sistemi dissuasivi);

ARTICOLO 5: COMITATO DI GESTIONE DEL DISTRETTO

1. L'A.T.C. provvede a costituire ed insediare un comitato di gestione per Distretto entro il **31 agosto** di ciascun triennio di gestione.
2. Il Comitato di Gestione sarà composto da tutti i caposquadra facenti capo al singolo Distretto e/o dal suo vice, delegato in caso di comprovata impossibilità.
3. Il Comitato di Gestione nomina, tra i suoi componenti, un Presidente, eletto a maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti.
Il Presidente rappresenterà il Comitato nonché le decisioni da questo assunte nelle sedi deputate; dovrà, inoltre, curarsi della formale convocazione e della verbalizzazione delle riunioni del Comitato stesso.
4. Il predetto Comitato, delibera l'approvazione del Piano di Gestione annuale (assegnazione A.C.S. alle singole squadre), con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
5. Il Comitato di Gestione del Distretto è tenuto a coordinare gli interventi attuativi del Piano del Distretto, ovvero a:
 - a. Provvedere al controllo delle ACS assegnate alle singole squadre presenti nel distretto, con un'adeguata gestione delle zone di battuta atta a garantire la sicurezza e l'incolumità;
 - b. Predisporre le varie operazioni di censimento dei capi;
 - c. Prevenire i danni all'agricoltura.
6. In caso di mancata redazione del Piano di Gestione annuale, da parte del Comitato del Distretto, l'A.T.C. surroga nelle funzioni il Comitato stesso.

ARTICOLO 6: PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO

Il comitato di gestione del distretto redigerà, ogni anno, entro il termine del 18 settembre, il Piano di Gestione del Distretto. Lo stesso sarà notificato all'A.T.C., per quanto di competenza ed alla Regione Campania, S.T.P. di Avellino, per la definitiva approvazione.

Il Comitato di Gestione del distretto stabilisce:

- a. L'assegnazione delle Aree di Caccia Specifica, a ciascuna squadra.
- b. Gli indirizzi programmatici dei prelievi, in funzione della densità che si intende raggiungere e/o mantenere;

Inoltre, il Comitato di Gestione del Distretto, prima della redazione del Piano di Gestione, provvede al preventivo controllo della seguente documentazione:

- Versamenti delle dovute tasse governative e regionali,
- Iscrizione all'A.T.C.,
- Assicurazione.

Il Comitato di Gestione del Distretto, infine, qualora riscontrasse anomalie nella documentazione prodotta, inviterà il capo squadra a provvedere alla relativa regolarizzazione entro il termine massimo di gg. 6, pena l'esclusione della squadra/e dal Piano di gestione del Distretto

TITOLO III

- COSTITUZIONE DELLE SQUADRE -

ARTICOLO 7: GARANZIA E LIMITAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE

Il prelievo venatorio della specie “Cinghiale” deve avvenire in forma collettiva (squadra regolarmente costituita), nei giorni prestabiliti (art.2) e tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel calendario Venatorio regionale 2017/18 e nel presente Regolamento, garantendo a tutti i cacciatori anagraficamente residenti sul territorio della provincia che ne facciano esplicita richiesta, avendone i requisiti, la possibilità di praticare l’esercizio della caccia a tale specie.

- Il cacciatore iscritto nella squadra regolarmente autorizzata, nei giorni espressamente previsti dal Calendario Venatorio Regionale, non potrà esercitare nessun altro tipo di caccia sul territorio provinciale né tantomeno abbattere qualsiasi altro selvatico.

ARTICOLO 8: COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE – ISCRIZIONE DEI CACCIATORI ALLA SQUADRA

Ogni squadra deve essere composta ed articolata rispettando i seguenti minimi regolamentari:

1. Le squadre devono essere composte da un minimo di 30 cacciatori regolarmente iscritti e aventi residenza anagrafica nell’A.T.C. salvo squadre residenti il cui numero minimo può essere ridotto di 1/6, compatibilmente con la disponibilità di A.C.S. nel distretto;
2. La squadra identificherà un caposquadra e un vice cui sarà deputato il compito di rappresentanza della squadra in tutte le sue attività.
Per l’annata venatoria 2017-2018 potranno ricoprire il ruolo di caposquadra e vice solo quei cacciatori che avranno un’anzianità di iscrizione, nel registro provinciale dei cacciatori di cinghiale, di almeno 3 anni consecutivi.
3. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra, pena l’annullamento delle iscrizioni delle squadre interessate qualora la cancellazione venga a far decadere il numero minimo previsto per l’iscrizione. Le squadre che per effetto della predetta condizione dovessero decadere dal diritto di iscrizione, potranno essere reintegrate previa sostituzione del cacciatore escluso da formalizzarsi entro e non oltre 7 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione.
4. Il cacciatore, per diventare componente di una squadra, dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione di accettazione a far parte della stessa, secondo lo schema all’uopo predisposto da questa Amministrazione. La sottoscrizione della dichiarazione costituisce formale impegno ad attuare gli interventi di gestione faunistico-venatoria di cui all’art.3;
5. L’iscrizione di un cacciatore nella squadra, comporta l’esplicita accettazione del medesimo di praticare la caccia di specialità al cinghiale nei giorni stabiliti.
6. In ogni squadra dovrà essere presente almeno un cacciatore formato.

ARTICOLO 9: RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA SQUADRA –

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale, nella forma della battuta, sono tenute a presentare domanda alla Regione Campania S.T.P. di Avellino **entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto**, tramite il caposquadra, per conseguire o confermare l’iscrizione nell’apposito Registro.
2. La domanda dovrà essere prodotta alla Regione Campania, Servizio Territoriale Provinciale di Avellino in formato cartaceo, “redatta esclusivamente sulla modulistica all’uopo predisposta”, cui dovrà essere allegato, pena la non iscrizione della squadra nel predetto Registro, apposito CD rom contenente il “file” in formato “foglio di lavoro excel”:
 - Dati identificativi dettagliati dei singoli cacciatori facenti parte della squadra.
 - Richiesta di assegnazione della squadra ad un “Distretto di Gestione” con la indicazione, in caso di saturazione, di un Distretto di riserva.
3. Lo schema di domanda in formato cartaceo e gli allegati in formato elettronico (fogli di lavoro excel) saranno disponibili c/o l’ufficio Caccia e Pesca di questa U.O.D. di Avellino - sito in

Avellino, Collina Liguorini, palazzo della Regione e sul sito www.campaniacaccia.it e c/o le sedi delle Associazioni Venatorie.

Alla domanda, pena l'esclusione, dovranno essere allegati:

- Fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti la squadra e dei relativi versamenti effettuati in corso di validità;
 - Regolamento interno della squadra;
 - Le dichiarazioni scritte di tutti i componenti di accettazione a far parte della squadra.
 - Fotocopia dell'attestato di cacciatore formato (almeno 1 per squadra);
4. Non saranno ammessi nelle squadre, sostituzioni o inserimenti di nominativi che intervengano nel periodo di caccia aperta al cinghiale salvo che per rinnovo e/o rilascio porto d'armi.
 5. La domanda ed il relativo Cd – Rom dovranno essere consegnati esclusivamente a mano, in busta chiusa, al protocollo di questa Unità Operative Dirigenziale 10, sito a Collina Liguorini – Avellino; sul frontespizio del plico dovranno essere chiaramente indicate le generalità del mittente ed apposta la dicitura “Contiene istanza di iscrizione al Registro Provinciale delle Battute di Caccia al Cinghiale”.
- Le istanze di iscrizione, dovranno pervenire all'Ente, improrogabilmente, **entro le ore 12,00 del decimo giorno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente Regolamento.**
6. Questa U.O.D. è tenuta a pronunciarsi in merito alla ricevibilità ed alla correttezza delle domande di cui ai precedenti capoversi, entro il 10 giorni dal termine ultimo di consegna dandone comunicazione alle squadre interessate.

TITOLO IV

- ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI -

ARTICOLO 10: DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL DISTRETTO

1. Il numero di squadre assegnabili ad un determinato distretto, sarà definito attraverso il rapporto tra superficie utile alla caccia - di seguito denominata SUC - e cacciatore.
2. Per ogni distretto, tenuto conto delle superfici delle ACS esistenti, viene individuato un numero massimo di cacciatori assegnabili, divisi per squadre.
3. Le squadre assegnabili a ciascun distretto, non potranno superare il numero delle ACS di quel distretto.

ARTICOLO 11: ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE AI DISTRETTI

1. L'assegnazione di una squadra ad un determinato distretto, fatta salva la ricostituzione della stessa per gli anni a venire, è fissata per un triennio dalla data di prima assegnazione.
2. Una squadra si intende ricostituita e, quindi, riassegnata al Distretto per l'annata venatoria successiva, qualora venga soddisfatta la seguente condizione:
 - almeno 2/3 dei cacciatori iscritti l'anno precedente è confermato, escludendo da tale computo i cacciatori non in regola con la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria.
3. Alle squadre con residenza nel distretto, sarà garantito l'esercizio della caccia nel distretto medesimo qualora ne facciano esplicita richiesta;
4. Saranno definite squadre “**residenti in un distretto**”, quelle composte da almeno 16 cacciatori anagraficamente residenti nei comuni ricompresi nel medesimo.
5. Le squadre di cacciatori non aventi residenza in uno specifico distretto e/o residenti in altro che intendono praticare la caccia al cinghiale in uno dei Distretti di cui al precedente art. 4, potranno esercitare tale diritto per l'intero triennio di assegnazione previsto, scegliendo un solo distretto ed indicando, eventualmente, in sede di iscrizione della squadra anche un distretto di riserva.
6. Laddove dovesse determinarsi la presentazione di un numero maggiore di richieste rispetto a quello ammissibile per un determinato distretto, si procederà all'assegnazione delle squadre al medesimo, seguendo i criteri appresso elencati, in ordine di priorità:-
 - residenza nel distretto,
 - residenza in comuni ricadenti in area parco e/o in comuni confinanti con un Distretto.

- anzianità di iscrizione della squadra nell'apposito registro provinciale.

7. Saranno definite squadre **“residenti in area parco e/o confinanti con un Distretto”** quelle composte da almeno 16 cacciatori anagraficamente residenti nei Comuni il cui territorio è ricompreso in Area Parco e/o in comuni confinanti con un distretto.
8. Qualora nonostante le priorità precedentemente stabilite, venissero presentate eccessive richieste di assegnazione rispetto al numero massimo di squadre ammissibili per lo stesso distretto, si procederà all'assegnazione secondo quanto appresso dettagliato:
 - a. Assegnazione del distretto di riserva indicato, qualora possibile,
 - b. Assegnazione di altri distretti con il parere di tutti i caposquadra delle squadre non assegnatarie,
 - c. Sorteggio effettuato da questa U.O.D. alla presenza dei Caposquadra, preferendo i distretti di prima scelta e poi quelli di seconda scelta.

Le squadre non sorteggiate potranno scegliere i Distretti nei quali vi è ancora capienza o, in ultima analisi, saranno assegnate d'ufficio secondo il criterio della territorialità.

Il Servizio Territoriale Provinciale di Avellino della Regione Campania, verificata la costituzione - ricostituzione delle singole squadre, si pronuncerà in merito alla loro assegnazione-riconferma ai singoli distretti, entro il termine previsto all'art. 9 – comma 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12: ASSEGNAZIONE DELLE A.C.S. E RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Le seguenti norme sulle assegnazioni delle ACS, sono disposizioni minime cui i Comitati di Gestione dei Distretti debbono attenersi:

1. Il comitato di gestione del distretto, all'interno del Piano di Gestione, come specificato ai precedenti articoli 5 e 6, assegna ad una sola squadra, per un triennio, una singola ACS.
2. E' consentito l'accorpamento di non più di due squadre su una o al massimo due ACS, per un massimo di otto giornate.

Le autorizzazioni verranno rilasciate da questa Amministrazione dal 25 al 30 Settembre e riporteranno il Distretto di Gestione cui la squadra appartiene, la data delle singole battute, le A.C.S. assegnate ed i Comuni nei quali sono ricomprese dette zone. Copia dell'autorizzazione dovrà essere affidata ad ogni componente la singola squadra mentre l'originale, in possesso del Capo squadra o del suo vice, dovrà essere esibita in caso di accertamento.

Il rilascio dell'autorizzazione alle battute, resta subordinato alla presentazione, da parte di tutti i cacciatori costituenti validamente la squadra, della seguente documentazione in corso di regolare validità per la corrente stagione venatoria:-

1. Licenza di porto di fucile – uso caccia.
2. Tesserino Regionale.
3. Attestazione di iscrizione nell'elenco dei cacciatori con residenza venatoria nell'A.T.C. di Avellino;
4. Ricevuta dei versamenti delle tasse governativa, regionale, della quota A.T.C. e cedola assicurativa.
5. Attestato di cacciatore formato (almeno 1 per ciascuna squadra iscritta) per come previsto dalla normativa vigente;

I documenti di cui innanzi, dovranno essere esibiti – **esclusivamente in originale** - al personale dell'ufficio Caccia e Pesca di questa U.O.D. 10, all'atto del ritiro della relativa autorizzazione.

Il personale preposto, in attuazione della caccia di specialità, prima di rilasciare l'autorizzazione, verificherà la suddetta documentazione ed apporrà sul tesserino venatorio regionale di tutti i cacciatori facenti parte delle singole squadre, uno specifico timbro identificativo riportante il numero della squadra di appartenenza.

L'inosservanza delle predette prescrizioni comporterà il mancato rilascio dell'autorizzazione alle battute nonché l'impossibilità, per tutti i componenti la squadra interessata, di rinnovare l'iscrizione per i due anni successivi a quello in questione.

TITOLO V

- MODALITÀ DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA -

ARTICOLO 13: OBBLIGHI

Ogni squadra, per poter esercitare la battuta, in ossequio al calendario venatorio, deve rispettare i seguenti dettami regolamentari:

- 1) La battuta di caccia non potrà avere inizio effettivo (sciolta dei cani) prima delle ore 8,00;
- 2) Per effettuare la battuta di caccia è necessario che vi partecipi almeno il 50% degli iscritti alla squadra;
- 3) All'inizio di ogni battuta il caposquadra o suo sostituto deve compilare l'apposito registro, predisposto e opportunamente vidimato dagli uffici regionali preposti, su cui dovrà annotare i nomi, in stampatello, degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti. L'elenco dei partecipanti dovrà essere sbarrato a cura del responsabile, con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta e non potrà più essere modificato.
- 4) Il registro di battuta e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo;
- 5) A fine battuta, il caposquadra dovrà annotare i capi abbattuti e feriti, con le loro caratteristiche, su speciali tabelle di censimento fornitegli dal Comitato di Gestione del Distretto;
- 6) indossare, per tutti componenti la squadra, al fine di evitare possibili incidenti di caccia, l'apposito indumento identificativo rappresentato da un gilet ad alta visibilità di colore arancio con bande riflettenti;
- 7) Osservare tutto quanto contenuto nell'apposito paragrafo del calendario venatorio dedicato alle prescrizioni per le battute di caccia al cinghiale, riguardo alle necessarie cautele da adottare dopo l'abbattimento del cinghiale da tutti i caposquadra; Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2017/18 pena l'esclusione della squadra per la successiva annata venatoria.

ARTICOLO 14: DIVIETI

Fermo restando le disposizioni di cui alla Legge 157/92, alla L.R. 26/12 e s.m.e i., e quelle indicate nei precedenti articoli del presente regolamento, è altresì vietato:

- 1) l'uso della carabina, per tutti quei cacciatori che hanno conseguito la licenza di porto di fucile – uso caccia – da meno di tre anni;
- 2) l'uso e la detenzione delle munizioni spezzate durante tutta la giornata di iscrizione nel registro di caccia al cinghiale;
- 3) abbattere, durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale, qualsiasi altro selvatico;
- 4) inseguire e/o abbattere il cinghiale nelle zone di altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza;
- 5) impedire o disturbare, con qualsiasi mezzo il libero spostamento della selvaggina nelle ore non consentite dell'orario di caccia;
- 6) detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza;
- 7) abbandonare i visceri del cinghiale abbattuto sul territorio, i quali vanno recuperati in appositi sacchetti e smaltiti secondo le norme di legge;
- 8) utilizzare carabine di calibro inferiore a mm 5,6;
- 9) utilizzare botti pirotecnici
- 10) utilizzare sostanze che attirino ingannevolmente il selvatico (ferormoni ed altre sostanze attrattive sessuali);
- 11) iscrivere il singolo cacciatore in più squadre, pena l'annullamento delle autorizzazioni delle squadre interessate come meglio dettagliato al precedente art. 8, comma 3.
- 12) Abbattere un numero di capi superiore a quello previsto dal calendario venatorio.

ARTICOLO 15: MEZZI DI CACCIA CONSENTITI - PARTICOLARI CONCESSIONI E RICHIAMI

La caccia al cinghiale, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale, sarà effettuata, principalmente, utilizzando munizioni atossiche ed armi a canna rigata, fermo restando l'utilizzo dei mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 157/92 e dall'art. 20 della L.R.26/12 e s.m.e i..

- 1) Si esortano tutti i partecipanti alla caccia la cinghiale a tenere un comportamento improntato costantemente alla massima prudenza e responsabilità, al fine di garantire la sicurezza di tutti i componenti della squadra, scongiurando eventuali incidenti di caccia e possibili danni che potrebbero essere arrecati alla pubblica e privata incolumità.
- 2) Ogni squadra può invitare partecipanti giornalieri alla battuta, in numero non superiore al 20% degli iscritti, arrotondato per eccesso purchè in regola con la documentazione prescritta per l'esercizio dell'attività venatoria nell'A .T. C. di Avellino. I partecipanti giornalieri, non concorrono al raggiungimento del numero minimo per consentire la battuta di caccia, così come fissato al precedente articolo 13;
- 3) E' ammesso introdursi nelle ACS di altra squadra, previo avviso della squadra confinante ed esclusivamente ai canettieri e/o conduttori, per il recupero dei segugi che, inseguendo la selvaggina, abbiano sconfinato in altra ACS;
- 4) Ai partecipanti alle battute è consentito l'utilizzo di idonee apparecchiature radio, limitatamente a quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia;
- 5) Ai battitori e ai braccali è consentito portare cartucce caricate a salve, da esplodere durante la canizza;
- 6) E' fatto obbligo, ai fini del contenimento delle patologie legate alla macellazione e al consumo di carne di cinghiale, provvedere alle idonee analisi prima della macellazione dei capi.
- 7) Considerato che i cinghiali sono specie da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella* spp., sarà necessario osservare le seguenti prescrizioni:
 - da ogni cinghiale abbattuto nel corso dell'attività venatoria, vanno prelevati almeno 150 gr. di tessuto muscolare dal diaframma (nella zona tra parte muscolare e tendinea) oppure dalla lingua o, ancora, dal muscolo dell'arto anteriore (regione tibiale). Ove possibile, vanno prelevate due provette di sangue o coaguli direttamente dal cuore, per gli esami sierologici. I campioni, conservati in frigo, dovranno essere consegnati alle A.S.L. di riferimento o direttamente alle proprie sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Anche in caso di cessione a terzi delle carni di cinghiali abbattuti è obbligatorio attenersi a quanto dettato dall'art. 6 del Regolamento Regionale N°10 del 6 dicembre 2011. Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito nel reg. CEE 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e reg CEE 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica" contenuto nel piano regionale integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere alimentari e sanità delle piante pubblicate sul BURC 54del 16.08.2011.

TITOLO VI

- SANZIONI E PROVVEDIMENTI -

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della L. 157/92 e degli artt. 31 e 32 della L.R.

26/2012 (modificata ed integrata dalla legge regionale 12 del 2013), a seconda della gravità dell'infrazione commessa, anche l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) Sospensione temporanea della caccia al cinghiale;
- b) Revoca delle A.C.S. assegnata per il resto della stagione venatoria;
- c) Cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dal registro provinciale per la stagione o per il triennio in corso.

Prima di dar corso alla battuta, il Responsabile della squadra è tenuto ad invitare i partecipanti a rispettare le vigenti norme in materia venatoria, di tutela dell'ambiente e di sicurezza.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme di gestione, è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 157/92 e art. 28 della L.R. 26/2012 e s.m.e i., che provvederanno, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, congiuntamente alle squadre afferenti al distretto, ad effettuare le più opportune e mirate azioni di controllo.

In caso di revoca di una squadra, il territorio ad essa assegnato, sarà, per l'annata venatoria in corso, lasciato libero.

Al caposquadra che, senza giustificato motivo, non provvedesse al ritiro dell'autorizzazione, sarà preclusa la caccia al cinghiale per almeno due anni, a decorrere dalla stagione venatoria in questione.

Le sanzioni applicate alla squadra si estenderanno a tutti i suoi componenti presenti alla battuta nella quale sono state commesse le infrazioni; gli stessi non potranno far parte di altre squadre.

I provvedimenti di cui al comma a) e b) saranno presi da questa U.O.D., tenuto conto anche delle indicazioni del Comitato di Gestione del Distretto che valuterà la gravità dell'infrazione commessa, in rapporto al Piano annuale di Gestione, producendo a questa Amministrazione una dettagliata e circoscritta relazione sull'accaduto.

TITOLO VII

- NORME TRANSITORIE E FINALI -

1. E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge, nonché del calendario venatorio valevole per la stagione di riferimento, qualora contrastante con quanto prescritto dal presente Regolamento.
2. Il presente regolamento avrà la validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione salvo nuove determinazioni.

TA/ML/DMG

IL Dirigente U.O.D. 10
Dr.MarcoToto